

Il danno a persona nei diversi ambiti giuridici

Il danno risarcibile alla persona, da fatto illecito altrui, per molti anni è stato definito con due voci principali:

-Danno patrimoniale (art. 2043 codice civile) suddivisibile in danno emergente e lucro cessante (e le *fictio iuris* rappresentate da: il danno alla vita di relazione, il danno all'efficienza estetica del soggetto, il danno alla sfera sessuale);

-Danno non patrimoniale (art. 2059 codice civile) rappresentato dal danno morale o "*pretium doloris*";

Il Cazzaniga nel 1928 diceva:

“Ai fini nostri meramente valutativi del danno di accertabilità tecnico medica, ritengo sufficiente definire il danno come la conseguenza economicamente valutabile di una modificazione peggiorativa del modo di essere della persona fisica, cioè di una menomazione con effetti economici dell’individuo considerato come entità somatica e psichica ...

“....se dunque la condizione economica menomativa deve essere concepita piuttosto largamente nel considerare gli effetti della menomazione, cioè il danno, non ci si può limitare a quella che è la capacità produttiva diretta, ma seguire un criterio che abbracci ogni possibilità, in atto ed in potenza, di quelle espressioni, ad effetto anche indirettamente patrimoniale che sono condizionate da un’integrità organico – funzionale”

Il padre della Teoria del Danno Biologico, accolta sul finire degli anni '70 ed accettata definitivamente nel 1986, fu il medico legale C.Gerin che fin dal 1952 (giornate medico legali triestine) propugnò che la diminuzione dell’integrità psico – fisica dell’uomo dovesse essere valutata in tutti i suoi aspetti:

non solo economici, basati sul valore dell’uomo nel contesto sociale e patrimoniale, in quanto ad ogni essere umano è possibile attribuire un quantum economico di base, identico per tutti i cittadini

L'inversione di tendenza, rispetto al passato, inizia con la sentenza n°796 del 21.3.1973 della Cassazione:

“ ... la salute è riconosciuta dall'art.32 della Costituzione come diritto fondamentale dell'individuo oltre che come interesse della collettività. Si tratta quindi di un diritto del singolo e non di un semplice interesse legittimo. Da ciò, ossia dalla sua natura di vero e proprio diritto soggettivo, discende che dalla sua lesione scaturisce il diritto al risarcimento dei danni”

Il nuovo corso in tema di danno alla persona scaturisce da una moderna lettura dell'art. 32 della Costituzione, 1° comma, che così recita:

“La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo ed interesse della collettività e garantisce cure gratuite agli indigenti”

Viene così introdotto, in tema di valutazione del danno, il concetto di “salute” così come inteso dall'OMS ovvero non solo come assenza di malattia ma bensì come stato di benessere fisico – **psichico e sociale**

Il benessere psichico e sociale delinea quindi un concetto di salute che va di pari passo con il concetto di qualità di vita che si fonda sulla piena estrinsecazione della persona umana nell'ambito relazionale e sociale.

La salute si costituisce quindi di una componente **statica** rappresentata dalla riduzione della validità fisica e psichica dell'individuo e da una componente **dinamica** rappresentata dalla riduzione della potenzialità **relazionale** del soggetto con quindi perdita, attuale o futura, di realizzazione della personalità nel consorzio umano

Venendo definitivamente affermata dalla nota sentenza della Corte Costituzionale n°184 del 14 luglio 1986 secondo la quale:

“posto che:

-a) l'art. 2059 c.c attiene esclusivamente ai danni morali subiettivi e non esclude che altre disposizioni prevedano la risarcibilità del danno biologico di per sé considerato;

-b) il diritto vivente individua nell'art. 2043 c.c, in relazione all'art.32 della Costituzione, la disposizione che permette la risarcibilità, in ogni caso, di tale pregiudizio

Il danno biologico, così individuato in dottrina medico legale (Gerin) e così frequentemente ripreso dalla Giurisprudenza, è identificabile come la menomazione dell'integrità psico – fisica della persona, risarcibile indipendentemente dai suoi effetti sul reddito ed integrante voci di danno, prima autonome, come il danno estetico, il danno alla sfera sessuale, il danno alla vita di relazione, il danno alla capacità lavorativa generica

In Giurisprudenza vi è un momento in cui il Danno Biologico nel linguaggio giuridico prende anche il nome di Danno alla Salute, legittimando l'idea che le due situazioni sembrano identificarsi in un'unica realtà.

Tuttavia alla luce di una moderna lettura dell'art.32 della Costituzione si è fatto, dapprima in dottrina e quindi in Giurisprudenza, un preciso distinguo tra il concetto di *danno biologico* ed il concetto di **danno alla salute**

Il danno biologico diventa danno alla salute quando sia integrato dalla compromissione anche dinamico relazionale, in maniera da procedere ad un risarcimento, e non un indennizzo, del danno che sia quindi personalizzato.

In sintesi (Corte Costituzionale, sentenze n°184/1986 e 356/1991) il danno biologico, inteso come menomazione dell'integrità psico – fisica della persona, rappresenta il danno evento (danno base) a cui conseguono i danni conseguenza quali il danno morale ed il danno patrimoniale

Questa impostazione si è mantenuta fino al 2003 quando alcune sentenze Costituzionali hanno riportato nell'alveo dell'art. 2059 del c.c anche il danno biologico. (Cass. 8827-8828/03 e C. Costituzionale 273/03)

In questo modo si è sancito il carattere di “non patrimonialità” del danno biologico con interrogativi relativamente alla attualità della permanenza, all'interno del danno biologico, di fattispecie di danni come il danno alla capacità lavorativa generica.

Il danno alla persona, in ambito civilistico, è oggi suddivisibile in:

- Danno biologico**
- Danno morale**
- Danno esistenziale**
- Danno patrimoniale (danno da lucro cessante e danno emergente)**

In sintesi potremmo dire che il danno biologico consiste *“nella menomazione permanente e/o temporanea all’integrità psico-fisica della persona, comprensiva degli aspetti dinamico – relazionali, passibile di accertamento e di valutazione medico legale ed indipendente da ogni riferimento alla capacità di produrre reddito”*

Definizione della SIMLA (Riccione 2001)

È possibile individuare quindi un danno biologico di natura somatica, od organica, ed un danno biologico di natura psichica.

Un danno biologico temporaneo (malattia) ed un danno biologico permanente (menomazione)

La dimostrazione del danno biologico si compie attraverso il riconoscimento dei tre elementi causali del danno e cioè:

- l'accertamento della lesione dell'integrità psico – fisica
- La menomazione intesa come *impairment* cioè come riduzione della efficienza funzionale del soggetto (quindi danno biologico come danno anatomo - funzionale prossimo all'*invalidité physiologique* dei francesi)
- Nesso di causazione correlante la lesione iniziale e la menomazione che rimane il fondamentale oggetto della valutazione medico legale, insieme al riconoscimento del periodo di danno biologico temporaneo (malattia)

La fondamentale sentenza della Corte Costituzionale n°184 del 1986 ha quindi definitivamente accreditato il danno biologico come “*danno base*” sottolineando l'olistica dimensione di soma e psiche, definendolo esplicitamente come “*menomazione dell'integrità psico – fisica del soggetto*”

Inoltre, per sottolinearne i caratteri distintivi delle componenti di natura psichica rispetto alla categoria del danno morale, la Corte ha ritenuto opportuno precisare che tale menomazione “*non è per nulla equiparabile al momentaneo, tendenzialmente transeunte, turbamento psicologico del danno morale subiettivo*”

Nella sentenza n°372 del 1994 la Consulta, in tema di danno biologico da lutto, ha affermato, delineando una sorta di omogeneità qualitativa di base tra patimenti di natura morale e patimenti di natura psico – reattiva, che il danno biologico di natura psichica si giustifica soltanto *“allorchè il turbamento dell’equilibrio psichico ... in persone predisposte da particolari condizioni, ... anziché esaurirsi in un patema d’animo o in uno stato di angoscia transeunte, degenera in un trauma psichico o fisico permanente, alle cui conseguenze, in termini di qualità personali e non semplicemente al pretium doloris in senso stretto, va commisurato il risarcimento”*

La dottrina medico legale aveva già, prima della sentenza n°372 del 1994, affermato come vi fosse la necessità di distinguere il danno di rilievo prettamente morale da quello psichico, pretendendo per quest’ultimo una sua concreta obiettivabilità e ponderabilità sul piano della metodologia clinica.

Già nel 1986 la Scuola Pisana affermava che *“la dimensione del danno morale non è riconducibile nell’ambito del danno alla salute allorchando il nocumento lamentato dalla persona non è obiettivabile e ponderabile, mentre lo è nel caso in cui sfoci in manifestazione, sia pure attenuate, di patologia psichica o psico somatica, cioè in lesione, medicalmente constatabile e determinabile, dell’integrità ed efficienza psico lesiva”*

Si è assistito tuttavia, almeno nei primi anni, ad un uso disinvolto del danno biologico di natura psichica: in particolare tale pratica è entrata in voga proprio nel caso di danni riflessi conseguenti a:

- morte del congiunto;
- impraticabilità dell'attività sessuale col partner vittima primaria;
- disagi imposti da gravi minorazioni psico – fisiche del partner vittima primaria;
- necessità di prestargli assistenza personale continuativa etc.

Se è risaputo come l'attuale sistema di compensazione economica dei danni da lutto sia inadeguato non appare giustificato l'utilizzo del danno psichico con "leggerezza" oppure come succedaneo di ristori giuridico – economici non sufficienti, comunque al di fuori di ogni vidimazione medico legale.

L'attuale sistema compensatorio nei danni da lutto consiste nel riconoscimento, *iure hereditatis*, esclusivamente del danno morale subito dal soggetto deceduto a breve distanza temporale dalle lesioni.

Iure proprio invece spetta, in assenza di danno biologico del congiunto, esclusivamente il danno morale e, con i nuovi orientamenti giurisprudenziali, anche il danno esistenziale.

nuove fattispecie di danno

- Danno psichico da mobbing.
- Danno esistenziale (da lutto, da emissioni acustiche intollerabili, sindrome nimby)

In ambito penale, a differenza dell'istituto civile, non si deve individuare l'entità del danno con la finalità del risarcimento

In ambito penale è necessario individuare l'entità del danno ai fini di delimitare con precisione la pena (detenzione o sanzione) che deve essere comminata al reo (cioè il soggetto accertato responsabile della condotta illecita).

Il codice penale individua delle situazioni che lo Stato ritiene di particolare importanza ai fini della protezione di diritti rilevanti come la libertà, l'integrità personale e la vita, la sicurezza dello stato, la proprietà privata.

L'illecito penale viene distinto in delitto (condotta di particolare gravità che viene punita con la detenzione) ed in contravvenzioni (situazioni ritenute di minore gravità nei confronti delle quali si applicano pene pecuniarie)

I reati che interessano la medicina legale sono ovviamente quelli che hanno come interesse tutelato beni suscettibili di valutazione e di apprezzamento medico legale come la vita, l'incolumità individuale, la protezione della famiglia, etc

Possiamo avere quindi :

- Reati contro la vita (omicidio);
- Reati contro l'incolumità individuale (percosse e lesioni personali)
- Reati contro la famiglia (maltrattamenti in famiglia)

Presupposto necessario, a volte implicito, è l'elemento psicologico del reato (art. 43 del c.p) il quale qualifica i reati come:

Dolosi: quando sono finalisticamente messi in atto con la volontà di determinare quella determinata conseguenza

Preterintenzionali: quando determinati dalla volontà di procurare delle lesioni ma invece, per il concorso di fattori preesistenti, concomitanti o sopravvenuti si verifica il decesso del soggetto (fattispecie individuabile esclusivamente per l'omicidio preterintenzionale e per l'aborto preterintenzionale);

Colposi: quando sono prodotti per negligenza, imperizia, imprudenza o per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline.

I reati contro la vita di stretta pertinenza medico legale sono:

-l'omicidio (doloso, preterintenzionale, colposo)

Esempio evidente di omicidio doloso è l'assassinio;

L'omicidio preterintenzionale si configura quando, secondariamente alla volontà del reo di produrre lesioni, si realizza però la morte della vittima;

L'omicidio colposo è invece il più frequente e si realizza, ad esempio, negli incidenti stradali, nella responsabilità professionale del medico;

-L'aiuto o istigazione al suicidio.

Importante capitolo della medicina legale penalistica sono le percosse e le lesioni personali.

Che differenza c'è tra percossa e lesione personale?

La differenza sta nella realizzazione o meno della malattia

L'art.582 del c.p dice infatti *“chiunque cagioni a taluno una malattia nel corpo o nella mente è punito con la”*

Ma come si definisce una malattia?

La malattia è concetto che ha subito nel corso degli anni una evoluzione giurisprudenziale e medico legale notevole;

Si è passati infatti dalla relazione ministeriale di introduzione dell'attuale codice penale (concetto di malattia organica o funzionale, anche localizzata ad una parte localizzata del corpo e non necessariamente interferente con il resto del corpo)

ad una concezione della malattia profondamente diversa intesa come *“processo morboso ad andamento evolutivo a carico della sede delle funzioni fisiche e psichiche”*

Quindi in altri termini la malattia è:

- Un processo morboso
- Ad andamento evolutivo
- A carico della sede delle funzioni fisiche e psichiche

Come può essere definito un processo morboso?

Come un fenomeno organico (fisico o psichico) di deviazione dalla fisiologia quindi un processo fisiopatologico, a volte abbinabile di cure (ma non è *conditio sine qua non*)

Allora, definita la malattia, diciamo che la percossa (art.581 c.p) si definisce sostanzialmente in negativo cioè l'atto di percuotere determina una percossa quando non è tale da determinare una malattia.

La lesione personale è invece tale quando si determini una malattia e sulla base della durata della malattia si va a qualificare il grado della lesione.

Prima ancora, tuttavia, si deve differenziare la lesione sulla base dell'elemento psicologico quindi distinguere se sono lesioni dolose (o volontarie) ovvero lesioni colpose.

Questa importante distinzione non rileva solo ai fini della eventuale pena ma anche in relazione alle modalità con cui procede l'azione giudiziaria.

Le lesioni personali dolose sono infatti procedibili (generalmente, non sempre) di ufficio mentre le lesioni personali colpose sono procedibili sempre a querela della persona offesa

Suddivise le lesioni personali sulla base dell'elemento psicologico procediamo a suddividere in base alla durata della malattia ma prima ancora chiediamoci:

Ma la malattia come evolve? Come finire una malattia?

La malattia può andare incontro a guarigione cioè con completa *restitutio ad integrum ed ad valetudinem*;

Oppure può terminare senza la guarigione ma con il consolidamento di una menomazione (quindi con una riduzione dell'integrità psico-fisica della persona);

Oppure con può evolvere verso la morte

Oppure può non arrestarsi mai con quindi un carattere di evolutività continuo (esempio classico è il diabete mellito).

Ecco quindi che le lesioni personali non vengono più solamente qualificate sulla base della durata della malattia ma anche in base alla eventuale ricorrenza di fattispecie menomative (permanenti e definite cosiddette aggravanti biologiche).

Abbiamo quindi (per entrambe le fattispecie, dolose e colpose):

Lesioni personali lievissime (durata della malattia inferiore ai 20 giorni);

Lesioni personali lievi (durata della malattia superiore ai 20 giorni);

Le lesioni personali lievissime e lievi vengono, qualora esse siano colpose, anche raggruppate nella dizione di lesioni semplici.

Quindi abbiamo le lesioni personali gravi che si individuano quando:

-La malattia sia di durata superiore ai 40 giorni;

-Incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni superiore ai 40 giorni;

-Pericolo di vita;

-Indebolimento permanente di un senso o di un organo.

Nascono alcune domande:

Cosa si intendono per ordinarie occupazioni?

Che differenza c'è tra insanabilità, inguaribilità ed incurabilità?

Cosa è un senso ma, soprattutto, cosa si intende per organo?

E come si giudica il pericolo di vita?

Le lesioni personali sono gravissime quando determinano:

- Perdita di un arto;
 - Mutilazione che renda l'arto inservibile;
 - Perdita di un senso o di un organo;
 - Difficoltà grave e persistente della favella;
 - Incapacità a procreare;
 - Sfregio o deformità permanente del viso
 - Malattia certamente o probabilmente insanabile.
- Altra domanda: cosa si intende per viso?

Ordinarie occupazioni: letteralmente ciò che un individuo della stessa età compie ordinariamente (quindi vi rientra certamente il lavoro ma non solo in quanto non avremmo la tutela dei minori, degli anziani, dei disoccupati)

Guaribilità significa possibilità che la malattia, senza l'ausilio terapeutico, vada incontro a risoluzione autonomamente;

Curabilità significa disponibilità di cure per quella determinata malattia;

Sanabilità significa possibilità che la malattia, con l'ausilio delle cure disponibili (quindi curabile), non possa essere con elevata probabilità o certezza mai risolta. (vedi proprio l'esempio del diabete o dell'ipotiroidismo).

Senso: lo sapete tutti!!! (olfatto, vista, udito, tatto, gusto).

Organo: significa non l'organo in senso anatomico ma si rivolge al complesso delle strutture che contribuiscono allo svolgimento di una determinata funzione (funzione masticatoria, fonatoria, deambulatoria, prensile etc)

Viso: attaccatura dei capelli, padiglione auricolare, mento con esclusione del collo

Abbiamo detto all'inizio che le lesioni personali colpose sono sempre procedibili a querela di parte; le lesioni personali dolose, eccetto che per le lievissime, sono procedibili d'ufficio.

Le lesioni dolose lievissime divengono procedibili d'ufficio quando ricorrono le circostanze aggravanti disposte dagli artt. 585 c.p e 577 c.p e cioè quando:

- Siano state prodotte con sostanze venefiche ed ogni altro mezzo insidioso;
- Armi da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa;
- Tutti gli strumenti atti ad offendere vietati dalla legge il cui possesso (porto) è assolutamente vietato oppure il cui possesso è non giustificato senza motivo ai sensi della L.18/4/1978 n°110 (coltelli da caccia, spade, balestra);
- Sostanze corrosive, materie esplodenti, gas asfissianti ed accecanti.